

# Rapporto

numero

data

19 maggio 2022

competenza

GRAN CONSIGLIO

## **della Commissione sanità e sicurezza sociale sulla petizione 17 dicembre 2020 presentata da Roberto Ostinelli “Per una nuova e giustificata politica sanitaria adeguata alle conoscenze scientifiche emergenti in merito alla pandemia Covid-19”**

### **1. LA PETIZIONE**

La petizione presentata il 17 dicembre 2019 dal dr. med. Roberto Ostinelli, Mendrisio, ha come oggetto la strategia in merito alla gestione della crisi pandemica in Cantone Ticino.

Il petente, cogliendo la possibilità prevista dalla Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino che tra i diritti individuali prevede “il diritto di petizione alle autorità e di ottenere risposta entro un termine ragionevole” (art. 8 cpv 2, lett I), chiede «*un cambiamento di strategia in merito alla gestione della crisi pandemica in Cantone Ticino*».

In particolare, egli chiede che:

«*il Consiglio di Stato, assieme al GC Ticinese, e ev. all’ufficio del Medico Cantonale:*

- *analizzi con attenzione la documentazione scientifica che allego a questa petizione*
- *valuti l’appropriatezza e la possibilità di introdurre dei cambiamenti di politica sanitaria per modificare la strategia di contenimento, prevenzione e cura del Covid19, secondo i miei suggerimenti presenti nelle conclusioni*
- *prenda posizione ufficiale con una risposta al mio scritto, informando la mia persona, come rappresentante di tutti i colleghi medici che sottoscrivono tale documento, così come tutto il popolo ticinese che potrà sostenere online il lancio di questa petizione collettiva.*
- *trasmetta all’UFSP e al Consiglio Federale le ev. prese di posizione cantonali per la modifica della politica sanitaria federale».*

### **2. VERIFICA SULLA COMPETENZA, RIFLESSIONI DELLA COMMISSIONE**

La Commissione ha preso atto della petizione. Considerato che il Gran Consiglio non ha competenza in materia di «*contact tracing, esecuzione dei tamponi PCR, e le modalità di informazione alla popolazione*», di «*mascherine*» e di «*approccio diagnostico e terapeutico*», essa ritiene che le richieste ivi contenute non competono a una Commissione parlamentare, bensì chiaramente al Governo cantonale, laddove gli vengono concessi dei margini di manovra dall’Autorità federale, come prescritto dall’art. 75 della Legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano (Legge sulle epidemie, LEp), il quale sancisce che «*i Cantoni eseguono la presente legge per quanto la competenza non spetti alla Confederazione*», e dall’art. 77 cpv. 3 lett. a), con il quale la Confederazione può «*prescrivere ai Cantoni provvedimenti intesi a uniformare l’esecuzione*».

L'art. 4 LEp prevede che:

<sup>1</sup>*Il Consiglio federale definisce, in collaborazione con i Cantoni, gli obiettivi e le strategie per l'individuazione, la sorveglianza e la prevenzione delle malattie trasmissibili e la lotta contro di esse.*

<sup>2</sup>*Nella definizione degli obiettivi e delle strategie occorre tener conto in particolare:*

- a. dei risultati dei rapporti di cui all'articolo 76;*
- b. delle raccomandazioni e delle direttive internazionali;*
- c. dello stato attuale della scienza.*

<sup>3</sup>*La Confederazione e i Cantoni verificano sulla base dei rapporti se gli obiettivi sono raggiunti e, se del caso, prendono i provvedimenti necessari.*

L'art. 54 LEp prescrive poi che

*«<sup>1</sup>La Confederazione e i Cantoni istituiscono un organo per promuovere la collaborazione (organo di coordinamento). Per determinati temi, in particolare per individuare, sorvegliare e prevenire le zoonosi e lottare contro di esse, possono istituire organi sussidiari.*

*<sup>2</sup>L'organo di coordinamento e i suoi organi sussidiari si compongono di rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni. Se necessario, possono avvalersi di altri esperti.*

*<sup>3</sup>Essi hanno in particolare i compiti seguenti:*

- a. coordinare i provvedimenti di preparazione in vista di situazioni che comportano un rischio particolare per la salute pubblica;*
- b. coordinare i provvedimenti in materia di individuazione, prevenzione e lotta;*
- c. promuovere un'esecuzione uniforme;*
- d. coordinare l'informazione e la comunicazione;*
- e. assistere l'organo d'intervento della Confederazione per far fronte a situazioni particolari o straordinarie.*

*<sup>4</sup>Il Consiglio federale disciplina l'istituzione e la direzione dell'organo di coordinamento e dei suoi organi sussidiari».*

Emerge dunque chiaramente il fatto che il Parlamento del Cantone Ticino non ha rappresentanti nell'organo di coordinamento e in quelli sussidiari e non ha alcuna competenza in materia di «*strategia di contenzione, prevenzione e cura del Covid19*».

I mezzi di cui il Gran Consiglio dispone per procedere ai chiarimenti richiesti da questa petizione sono - per forza di cose e in virtù del principio della separazione dei poteri - limitati se non addirittura inesistenti.

## 2. CONCLUSIONE

Visto quanto esposto in precedenza, la Commissione sanità e sicurezza sociale invita il Gran Consiglio a non entrare nel merito della petizione in oggetto e ad archivarla.

Per la Commissione sanità e sicurezza sociale:

Matteo Quadranti, relatore

Agustoni - Alberti - Cedraschi - Crivelli Barella -  
Filippini - Fonio - Forini - Galusero - Ghisletta -  
Gianella Alex - Jelmini - Ortelli M. - Polli -Riget -  
Robbiani - Tonini